

*Determinazione del compenso del commissario giudiziale per
l'attività svolta nella fase di concordato con riserva*

Tribunale di Roma, 9 ottobre 2014. Presidente Russo. Relatore Anna Maria Soldi.

**Concordato con riserva - Compenso del commissario giudiziale
- Determinazione sulla base del passivo nella misura di un
quinto del compenso di cui al D.M. n. 30 del 2012**

Il compenso spettante al commissario giudiziale per l'attività svolta nell'ambito del concordato con riserva di cui all'articolo 161, comma 6, L.F. deve essere liquidato tenendo conto del passivo dichiarato dall'imprenditore è commisurato ad un quinto di quanto spetterebbe applicando i criteri di cui al decreto ministeriale n. 30 del 2012, avuto riguardo alla complessità dell'incarico ed alla attività complessivamente prestata.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il tribunale fallimentare

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Giovanna Russo presidente

dott. Giuseppe Di Salvo giudice

dott. Anna Maria Soldi giudice relatore

ha deliberato il seguente

decreto

premesso che la società Expotel s.p.a. in liquidazione ha chiesto di essere ammessa al concordato preventivo "riservando il deposito della proposta e del piano" alla scadenza del termine di cui all'art. 161 co. 6 l.f.;

premesso che, con decreto collegiale del 4.10.2013, il Tribunale, valutata la ammissibilità del ricorso, ha concesso alla istante il termine previsto dall'art. 161 co. 6 l.f. ed ha

provveduto a conferire all'Avvocato A. l'incarico di Commissario giudiziale, in applicazione dell'art. 161 co. 6 l.f.;

letta l'istanza del commissario giudiziale Avvocato A. il quale, dato atto della circostanza che il concordato preventivo di cui al ricorso è stato dichiarato inammissibile (ovvero è stato ammesso) con provvedimento collegiale del 10.1.2014, ha chiesto la liquidazione del suo compenso;

esaminati gli atti della procedura e udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che l'incarico conferito al commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 161 co. 6 l.f. si articola nella fase processuale che intercorre tra il conferimento dell'incarico (che, di regola, è contestuale alla concessione del termine previsto dall'art. 161 co. 7 l.f.) e la adozione del provvedimento con cui il Tribunale ammette il concordato ovvero ne dichiara la inammissibilità ai sensi dell'art. 162 co. 2 l.f. e si articola nell'esercizio di compiti generici di vigilanza oltre che nella redazione di pareri (necessari per espressa previsione di legge, ad esempio, in

presenza di una istanza di proroga del termine per il deposito della proposta e del piano);
che, dunque, tale incarico appare diverso, quanto a contenuto e durata, rispetto a quello conferito al commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 163 l.f., a seguito della ammissione del concordato preventivo;
ritenuto che il decreto ministeriale 20 luglio 2012 n. 140, recante l'adeguamento dei compensi ai curatori fallimentari, regola espressamente all'art. 5, le modalità per la determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 163 l.f. ma nulla dispone in merito ai criteri per la determinazione del compenso spettante al "commissario" incaricato nella fase anteriore alla ammissione della procedura atteso che tale decreto è stato emanato in epoca antecedente alla introduzione delle modifiche dettate dalle legge n. 98 del 2013;
che, pertanto, spetta al Tribunale individuare un criterio che consenta di liquidare il compenso del commissario ex art. 161 co. 6 l.f. armonizzando le modalità dettate dal citato articolo 5 alle peculiarità della fattispecie che si sta esaminando;
considerato che, ai sensi dell'art. 5 d.m. n. 30 del 2012, se il concordato preventivo prevede la liquidazione dei beni il compenso del commissario (anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione) va determinato tenendo conto dell'attivo realizzato e del passivo indicato nell'inventario, mentre se il concordato contempla "forme diverse" dalla liquidazione il compenso del commissario (anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione) deve essere parametrato all'attivo ed al passivo risultanti dall'inventario;
che nella fase processuale in cui si colloca la nomina del commissario previsto dall'art. 161 co. 6 l.f. non è dato conoscere né l'attivo realizzato né quello "inventariato" atteso che nel lasso temporale compreso tra la concessione del termine ex art. 161 co. 6 e la ammissione o la declaratoria di inammissibilità del concordato non si compie alcuna liquidazione né si procede ad un inventario dei beni della debitrice (attività quest'ultima riservata alla fase successiva alla ammissione della procedura concorsuale);
che, conseguentemente, deve ritenersi che il criterio cui ragguagliare il compenso del commissario debba essere esclusivamente quello del passivo così come determinato dal ricorrente e comprovato nel suo ammontare dall'elenco nominativo dei creditori predisposto dalla società istante;
ritenuto, inoltre, che l'incarico conferito al commissario nominato ex art. 161 co. 7 l.f. è diverso rispetto a quello espletato dal commissario giudiziale nominato ex art. 163 l.f. se si considera che il commissario giudiziale ex art. 163 l.f. è chiamato alla relazione preliminare che prelude alla adunanza nonché allo svolgimento di compiti di vigilanza per la intera durata della procedura (e, dunque, anche nel periodo successivo alla omologazione della procedura) mentre il commissario ex art. 161 co. 6 l.f. svolge attività limitate nel tempo che si concretizzano in verifiche generali e pareri, ove necessari;
che, pertanto, può conclusivamente ritenersi, in via equitativa, che l'incarico svolto dal commissario ex art. 161 co. 6 l.f. equivalga nel suo complesso a circa un quinto di quello svolto dal commissario incaricato e art. 163 l.f. in considerazione del fatto che il primo non procede alla relazione preliminare ed alle verifiche prodromiche all'adunanza, alla

redazione dell'inventario ed all'espletamento di compiti di vigilanza che si protraggono durante tutte la fase che segue l'omologazione e precede il completamento della liquidazione;

rilevato, dunque, che, in applicazione dei criteri esposti il compenso del professionista istante va liquidato tenendo conto del passivo dichiarato nella misura pari al 20% di quanto spetterebbe, applicando i criteri di cui al d.m. n. 30 del 2012), avuto riguardo alla complessità dell'incarico ed alla attività complessivamente prestata;

che conforta tale ricostruzione la circostanza che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5, "qualora il commissario giudiziale o il liquidatore cessino dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso è liquidato, al termine della procedura, secondo i parametri fissati, rispettivamente dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e conformemente ai criteri previsti dall'articolo 2, comma 1" e, comunque, tenendo "dell'opera prestata", così attribuendo al giudice il potere discrezionale di liquidare un compenso inferiore ai minimi risultanti dall'applicazione dei parametri previsti nel caso in cui il medesimo commissario – come nella circostanza – non abbia svolto la sua attività per l'intero corso della procedura in quanto non completata (cfr. Cass. 16.6.2010, n. 14581);

che, nel caso di specie, il passivo dichiarato ammonta ad euro 18.200.000,00 talchè il compenso può essere liquidato nella misura di euro 12.000,00;

considerato, infine, che il compenso non può essere erogato immediatamente attingendo dal fondo spese costituito per il concordato preventivo ma dovrà essere corrisposto nell'ambito della procedura fallimentare, in concorso con gli altri creditori prededucibili,

P. Q. M.

visti gli artt. 39 e 165 l. fall. nonché il d.m. 25.1.2012, n. 30

liquida

a favore del commissario giudiziale, avv. A. il compenso nella misura di € 12.000,00, oltre rimborso forfetario del 5% sull'intero compenso, oneri fiscali e contributivi nella misura di legge.

Roma, 9 ottobre 2014.